

2870/14

N. **10689/13** Registro generale  
N. **11** (ruolo interno)  
N. 345 Sentenza



Acn

**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
Terza Sezione Penale

Composta dai Signori:

1. dr.ssa *Claudia Squassoni*
2. dr. *Renato Grillo*
3. dr.ssa *Guicla Mulliri*
4. dr. *Luca Ramacci*
5. dr. *Lorenzo Orilia*

Presidente  
Consigliere  
Consigliere *rel.*  
Consigliere  
Consigliere

all'esito dell'udienza pubblica del **5 novembre 2013**

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

**Salemi Lello, nato ad Agrigento il 3.7.63**

**Saccani Maurizio, nato a La Spezia il 5.10.55**

imputati artt. 110 c.p., 3 e 4 L. 75/58

avverso la *sentenza della Corte d'Appello di Milano* del 24.1.12

Sentita, in pubblica udienza, la relazione del cons. Guicla Mùlliri;

Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Paolo Canevelli, che ha chiesto una declaratoria di inammissibilità del ricorso di Saccani ed il rigetto del ricorso di Salemi;

Sentito il difensore di Saccani, avv. Giovanni Briola, di Salemi, avv.ti Alfredo Gaito e Vito Donato Epifani, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso;

**RITENUTO IN FATTO**

**1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato** - I ricorrenti sono stati accusati di avere tollerato, favorito e sfruttato la prostituzione di numerose ragazze ufficialmente impiegate come "figuranti di sala" nei locali notturni di cui essi erano gestore, il Saccani e proprietario, il Salemi. A seguito di giudizio abbreviato, il *G.u.p.* aveva inflitto a Saccani la

pena di 2 anni e 4 mesi reclusione e 4000 € di multa ed, a Salemi, quella di 3 anni e 4 mesi di reclusione e 6000 € di multa.

Detto in estrema sintesi, i fatti sono stati accertati, inizialmente, a carico del locale "Dolce vita" di cui era gestore il Saccani e, quindi, a seguito della sua chiusura – per ragioni di sicurezza – da parte dei vigili del fuoco, vi è stato un trasferimento delle ragazze e del monitoraggio della P.G. verso il locale "Pussycat" di cui erano gestori tali Preti e Galli e, proprietario, il Salemi.

L'accusa vuole che presso tali locali fosse svolta attività di meretricio da ragazze, denominate figuranti di sala, che prendevano accordi con i clienti presso il locale e, con essi si recavano, poi, in luoghi esterni (in genere hotel), anche grazie alla disponibilità di tassisti compiacenti.

La somma pattuita prevedeva che una parte fosse lucrata dal locale, dissimulata sotto la forma del mancato guadagno che al *night* derivava dall'allontanamento della ragazza impegnata con il cliente. Le indagini sono state svolte attraverso servizi di o.c.p. ed intercettazioni telefoniche.

Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello ha confermato la prima decisione

**2. Motivi del ricorso** - Avverso tale provvedimento, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso, tramite i rispettivi difensori deducendo:

#### Saccani

1) illogicità della motivazione nella parte in cui viene negata la invocata declaratoria di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante di cui all'art. 4 L. 75/58. Si richiama, infatti, l'attenzione sulla piena confessione fornita dall'imputato e grazie alla quale è emerso anche un "giro" di tassisti "compiacenti". La Corte, invece, pur riconoscendo la confessione, critica il fatto che l'imputato abbia cercato di "minimizzare il proprio ruolo" senza però meglio precisare.

Inoltre, si richiama l'attenzione sul breve arco temporale di durata dei fatti (circa due mesi) e sul netto cambiamento di vita attuato dall'imputato all'indomani dell'esperienza della custodia cautelare. Si stigmatizza il fatto che la Corte abbia ritenuto impossibile attribuire una più incisiva considerazione agli elementi favorevoli all'imputato (non negati) e si ricorda che i fatti sono stati commessi senza alcuna violenza fisica o psichica. Vi è quindi illogicità nel fatto di avere tarato la pena base verso il minimo edittale e, per contro, considerato decisamente rilevante ai fini della determinazione della pena l'aggravante contestata. In tal modo, si è anche preclusa, per l'imputato, la possibilità di beneficiare della sospensione condizionale.

#### Salemi

1) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, Il ricorrente muove da una serie di premesse fattuali quali la circostanza che nessuna delle ragazze "figuranti di sala" e nessun cliente, nei propri esami, abbia menzionato il Salemi. Quest'ultimo, inoltre, non figura come interlocutore delle plurime conversazioni intercettate. Si censura quindi, il fatto che la Corte abbia fondato le proprie affermazioni di responsabilità facendo leva su una conversazione non meglio precisata in cui Preti (gestore del locale) invitava una delle ragazze che prestava la inequivocabile attività di meretricio presso il locale "Dolce vita" (gestito dal coimputato Saccani) a rivolgersi a "Lello" per farsi assumere nel locale di questi il "Pussycat". Il contenuto di tale discorso viene considerato irrilevante. Analogamente, si critica la genericità della evocazione di ulteriori conversazioni dalle quali si dovrebbe evincere che l'imputato gestiva in prima persona l'illecita attività qui contestatagli. In buona sintesi, il ricorrente si duole su una certa assertività della motivazione ed arbitrarietà di assunti come quello secondo cui il meccanismo illecito funzionava a prescindere dal diretto intervento del Salemi ma, nel fare ciò – si obietta – la Corte non spiega sulla base di quale dato sia possibile affermare che i clienti erano a conoscenza che una parte della somma versata dalle ragazze conteneva una quota aggiuntiva per il proprietario del locale e, soprattutto, quale fosse il nesso tra la conv. n. 1160 (citata in sentenza) a tal fine, e la persona del Salemi.

Altra critica alla motivazione viene mossa per il fatto di avere ignorato alcuni temi sviluppati nei motivi di appello attraverso la evocazione di brani di testimonianze delle ragazze



o dei clienti dai quali è possibile evincere in positivo la estraneità del Salemi, all'oscuro di quanto posto in essere dal Preti e dal Galli. Peraltro, la Corte non ha risposto neppure sul fatto che le 14 telefonate sottolineate anche dal G.i.p. non riguardano minimamente il Salemi;

2) erronea applicazione della legge penale per avere disatteso tutte le censure di diritto mosse con i motivi di appello senza una motivazione ma sulla base del solo rilievo che esse erano le medesime poste al G.u.p. ed "acriticamente riproposte in appello".

Ribatte il ricorrente che le questioni non erano state riproposte acriticamente ed, a tal fine, esse vengono qui illustrate ricordando:

- a) che il reato di tolleranza abituale presuppone il compimento dell'attività materiale di meretricio mentre invece essa nella specie è stata contestata per il solo fatto della "contrattazione" che avveniva nel locale;
  - b) quanto all'induzione alla prostituzione non vi sarebbe alcun dato processuale idoneo a sostenere che, all'atto dell'assunzione, veniva verificata la disponibilità delle ragazze ad un'attività di prostituzione;
  - c) il favoreggiamento della prostituzione non può essere sostenuto solo sulla base del fatto di essere gestore di un locale di intrattenimento e, nella specie, non vi è alcun elemento, ulteriore, da contestare al Salemi;
  - d) lo sfruttamento della prostituzione richiede la prova di un dolo specifico.
- Di fatto, i giudici di appello non hanno risposto su alcuno di detti punti

3) violazione di legge e difetto di motivazione da ravvisare nel diniego delle attenuanti generiche sebbene si stia parlando di una persona totalmente incensurata ed i fatti non si siano protratti a lungo.

In data 9.10.13, la difesa di Salemi ha depositato dei motivi aggiunti nei quali richiama i principi giurisprudenziali in tema di motivazione e di uso del potere discrezionale nella commisurazione della pena e stigmatizza il fatto che la Corte si sia limitata alla enunciazione pura e semplice dei connotati esteriori del fatto.

I ricorrenti concludono invocando l'annullamento della sentenza impugnata.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

**3. Motivi della decisione** – I ricorsi meritano accoglimento nei termini meglio precisati di seguito.

**3.1.** In via di principio, il ricorso di Saccani dovrebbe essere considerato inammissibile perché manifestamente infondato e, comunque, anche in fatto. Ed infatti, gli argomenti sui quali viene invocata la riforma della decisione sono gli stessi già considerati dalla Corte per il riconoscimento delle attenuanti generiche ed, in ogni caso, il giudizio di bilanciamento tra le circostanze è espressione tipica del potere discrezionale che la legge riconosce al giudice di merito. Quest'ultimo, pertanto, diviene inattaccabile nella misura in cui giustifichi la propria decisione con argomentare logico ed aderente ai dati processuali. Diversamente opinando, il compito di questa S.C. verrebbe snaturato e trasformato in un ulteriore grado di merito.

Nella specie, si constata che i giudici di merito hanno, entrambi, riconosciuto, da un lato che il Saccani fosse meritevole delle attenuanti generiche considerata la brevità del periodo durante il quale si è protratta l'attività criminosa in discussione e l'assenza di violenza che aveva caratterizzato le condotte. Al contempo, però, essi hanno sottolineato il "ruolo primario" rivestito dall'imputato sì da concludere nel senso che, a differenza del Preti, le circostanze di cui all'art. 62 *bis* c.p. avessero un peso solo equivalente all'aggravante.

Tanto basterebbe per rendere la decisione corretta e, per altro vero, inammissibile la doglianza del Saccani.

Tuttavia, tale pronuncia teorica viene superata dall'effetto estensivo svolto dalla decisione di annullamento che – come meglio si dirà nel paragrafo che segue – si impone a seguito dell'accoglimento del primo motivo di ricorso dell'imputato Salemi.

3.2. Nell'affrontare il profilo della responsabilità, il primo motivo di ricorso di Salemi, il ricorrente richiama l'attenzione di questi giudici di legittimità sulla motivazione della Corte e, di conseguenza, induce ad un vaglio della sua coerenza con la contestazione mossa. Quest'ultima, infatti, contiene l'accusa - rivolta ad entrambi gli imputati - di avere: a) "tollerato" che all'interno del locale notturno (*Pussycat*, per il Salemi e *Dolce Vita*, per Saccani) ragazze con il ruolo formale di "figuranti esercitassero la prostituzione; b) "favorito e sfruttato" il mercimonio sessuale delle citate ragazze «ovvero percependo un utile su ogni rapporto sessuale» (rapporto che le ragazze concordavano con il cliente mentre erano nel locale ed che realizzavano in luoghi esterni - alberghi o abitazioni private).

Invero, già la semplice sintesi del capo di imputazione sopra riportata propone uno scenario poco chiaro circa la/le condotte ascritte.

Come noto, infatti, il reato di "tolleranza abituale" della prostituzione, previsto dall'art. 3 n. 3 della legge n. 75 del 1958, consiste «nella reiterata tolleranza da parte del soggetto attivo dell'esercizio della prostituzione nel proprio locale ad opera di una o più persone ivi alloggiate più o meno stabilmente» (Sez. III, 18.1.91, Morokowski, Rv. 186963).

Il primo dubbio che sorge, quindi, nella specie, è relativo alla individuazione concreta della condotta di "tolleranza" ascrivibile posto che è pacifico che, all'interno dei locali notturni di pertinenza degli imputati, non si svolgeva null'altro che un incontro del tutto normale tra i clienti e le ragazze per concordare le modalità di realizzazione del successivo approccio sessuale a pagamento da effettuare in luogo diverso.

Aggiungasi che, come precisato sempre dalla giurisprudenza di questa S.C., la tolleranza ed il favoreggiamento sono condotte diverse ed incompatibili tra di loro dal momento che ciò che qualifica la "tolleranza" penalmente punibile è la sua "abitudine" sì che integra il reato di favoreggiamento della prostituzione (di cui all'art. 3, comma secondo n. 8, L. 75/58) il medesimo comportamento caratterizzato dalla mera occasionalità (Sez. III, 5.5.04, Roveri, Rv. 229455) ovvero dalla commissione di ulteriori fatti qualificati dalla specifica direzione dell'agevolazione dell'attività delle stesse, (ad esempio, nel caso di un albergatore, la mancata identificazione dei clienti del proprio esercizio e la loro non registrazione - Sez. III, 23.11.06, Pizzaleo, Rv. 235468).

Tanto premesso in via di principio, nel caso in esame, non si può che constatare la estrema genericità della sentenza. Ed infatti, in essa, nel ribattere alle censure dell'appellante, si richiama l'attenzione sul "collaudato meccanismo commerciale", sul fatto che dalle intercettazioni emerga che "Lello" (Salemi) era un referente per tutte le prestazioni offerte nel locale ancorché il sistema non prevedesse un contatto diretto delle ragazze con il Salemi. Peraltro, anche a tale proposito, si coglie una certa contraddittorietà nell'argomentare dei giudici che, al contempo, evocano, a riprova della responsabilità del Salemi, quella conversazione (non meglio indicata) nella quale il Preti invita una delle ragazze (che già esercitavano la prostituzione presso il "Dolce Vita") a rivolgersi al Salemi per farsi assumere presso il Pussycat. La qual cosa, per un verso, contraddice l'altro assunto (secondo cui «l meccanismo illecito... non prevedeva né tanto meno necessitava di alcun rapporto diretto con Salemi, la cui "presenza" era filtrata dallo strumentale attivarsi del direttore di sala»), e, per altro verso, è in sé e per sé, effettivamente poco significativa posto che Salemi era pur sempre il proprietario del locale; infine, la citata conversazione nulla chiarisce in ordine al tipo di accordi che i due avrebbero preso.

Né maggiori chiarimenti in ordine alla condotta esattamente ascrivibile derivano dal richiamo - contenuto nella sentenza impugnata - alla decisione di primo grado (segnatamente, ai ff. 24/26) visto che in essa, ad accrescere la confusione circa la (o le) condotte da addebitare agli odierni ricorrenti, si aggiunge un richiamo alla "induzione" (f. 25) di cui non esiste traccia neppure nel capo di imputazione.

Di certo, maggiori specificazioni - come si apprende maggiormente dalla sentenza di primo grado - si rinvencono, grazie alle dichiarazioni confessorie di Saccani, con riferimento alle modalità di percezione dei compensi e, quindi alla ipotizzata condotta di sfruttamento. Va, però, soggiunto ancora una volta che, a fronte delle censure dell'appellante Salemi, volte a richiedere maggiore specificità nel delineare il ruolo di tale imputato, la sentenza qui impugnata si caratterizza per una sostanziale vaghezza e quasi assenza di risposta.

Si impone, pertanto, un annullamento della decisione impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per un nuovo esame al fine di chiarire e delineare le

responsabilità di entrambi gli imputati dal momento che come anticipato, l'accoglimento del ricorso di Salemi ha un effetto estensivo per il Saccani.

**3.3.** Le conclusioni raggiunte nel paragrafo che precede sono assorbenti rispetto agli ulteriori motivi di gravame in punto di continuazione e di pena.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.

Così deciso il 5 novembre 2013

Il Consigliere estensore  
(*dr.ssa Giulia Mùlliri*)

Il Presidente  
(*dr.ssa Claudia Squassoni*)

*Veronica F. M.*

